Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 ottobre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 10 OTTOBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « Fondiarie » sorteggiate nel mese di luglio 1977. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate nel mese di luglio 1977. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « Fondiarie » sorteggiate nel mese di agosto 1977. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate nel mese di agosto 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 20 settembre 1977. — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % - 1961-1986 » sorteggiate il 20 settembre 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1980 » sorteggiate il 20 settembre 1977. — **COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1977. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1977. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1977. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977. — **Tigaiga finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1977. — **Zucchi oleificio, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1977. — **Officine Dansi, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Biomedica Foscama, industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1977. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1977. — **Autostrada Torino-Savona, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1977. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **Ferdinando Zanoletti metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1977. — **Alfe, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1977. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **722.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;

diritto penitenziario;

storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa.

L'art. 67, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che dopo il secondo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti due commi, relativi alle propedeuticità degli esami:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale primo) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica, pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale terzo) se non ha superato l'esame di chimica organica, pertanto non può ottenere la firma del suddetto corso.

L'art. 70, relativo all'ammissione all'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, é modificato nel senso che sono inseriti come primo e secondo comma i seguenti:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio di analisi chimicofarmaceutica I (analisi qualitativa) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica, pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio di analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti) se non ha superato l'esame di chimica organica I, pertanto non può ottenere la frequenza del suddetto corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. 723.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 136, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in farmacia, è integrato con il seguente comma:

e) lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica organica.

L'art. 144, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica e tecnologia, è modificato nel senso che dopo il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti due commi:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica.

L'art. 292, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in archeologia, è modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: « e in storia, purché il laureato in storia abbia sostenuto con esito favorevole almeno un esame in storia antica, o in storia dell'arte antica o in archeologia o materia affine ».

Dopo l'art. 298, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla scuola in musicologia.

Art. 299. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti e da privati.

Art. 300. — Per raggiungere i suoi scopi didattici e scientifici, la scuola affianca agli insegnamenti previsti, esercitazioni, seminari, conferenze, gruppi di ricerca, corsi di musicològia, convegnì, ecc. Possono essere attuate serie di pubblicazioni a stampa, con cui docenti, diplomandi e diplomati diano atto del loro lavoro di ricerca e di studio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **724.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino venne assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di economia politica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 28 marzo 1977, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di procedura penale, in considerazione dell'elevato numero di studenti iscritti al relativo corso (786);

Ravvisata l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di economia politica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di procedura penale della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1977, n. **725.**

Autorizzazione all'associazione culturale « Akropolis », in Roma, ad accettare un lascito.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione culturale « Akropolis », in Roma, viene autorizzata ad accettare un lascito disposto dalla sig.na Borgese Maria Pia Filomena con testamento pubblico 19 aprile 1972, n. 110 di repertorio, pubblicato in data 11 ottobre 1974, n. 102708/2850 di repertorio, a rogito dott. Benedetto Accardo Palumbo, notaio in Palermo, consistente essenzialmente in beni immobili vincolati a scopi sociali e religiosi.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. **726.**

Autorizzazione all'associazione Centro E.L.I.S., in Roma, ad accettare una donazione.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione Centro E.L.I.S. (educazione, lavoro, istruzione, sport), in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Agostino e Rinaldo Donà con atto pubblico 30 dicembre 1972, n. 178.639/29.368 di repertorio, a rogito dott. Raffaello Meneghini, notaio in Milano, consistente in alcune porzioni di uno stabile sito in Milano, via Donatello n. 14.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1977, n. **727.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto marchigiano, accademia di scienze, lettere ed arti, in Ancona.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto marchigiano, accademia di scienze, lettere ed arti, in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1977.

Sostituzione di un componente la commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974, con cui sono stati nominati i membri non parlamentari della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Ritenuto che l'on. avv. Filippo Ungaro, del Foro di Roma, nominato componente della commissione medesima su designazione del Consiglio nazionale forense è deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nuova designazione dello stesso Consiglio nazionale forense, comunicata con nota del 25 luglio 1977, n. 1705/77 di protocollo;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, D'Alessio avv. Francesco, avvocato del Foro di Ancona, in sostituzione dell'on. avv. Filippo Ungaro.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1977

LEONE

BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1973
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 283

(10662)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1977.

Sostituzione di un componente il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1976, riguardante l'elezione dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1976, riguardante lo stesso oggetto;

Visto l'estratto del processo verbale delle operazioni di scrutinio relative alle elezioni dei membri del predetto Consiglio nazionale avvenute il 20 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1977, con il quale il prof. Antonino Lombardo è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 1977;

Considerato che il prof. Vincenzo Giannitelli, primo dei non eletti nel gruppo V - funzionari - archivisti, è deceduto il 28 agosto 1976 e che pertanto primo dei non eletti risulta attualmente la dott.ssa Elvira Gencarelli Ungarelli;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto prof. Antonino Lombardo nell'ambito del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

La dott.ssa Elvira Gencarelli Ungarelli, primo dirigente del ruolo dei dirigenti degli archivi di Stato, è nominata componente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in qualità di eletta nell'ambito del gruppo V - funzionari - archivisti, al posto del prof. Antonino Lombardo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1977

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1977
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 57

(10610)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Riconoscimento nei confronti della ditta Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a., in Novara, stabilimenti di Novara e Cressa, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a. di Novara, stabilimenti di Novara e Cressa (Novara), con effetto dal 12 aprile 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie S.p.a. di Novara, stabilimenti di Novara e Cressa (Novara), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10727)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina della ditta Ebifarm S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4393 in data 16 aprile 1968, la ditta Ebifarm S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Campo dell'Elba, 27 (via Salaria km 7), specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera pervenuta in data 1° settembre 1977, con la quale la ditta Ebifarm S.p.a. rinuncia alla autorizzazione sopracitata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Ebifarm S.p.a. la autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Campo dell'Elba, 27 (via Salaria km 7) concessa con decreto ministeriale n. 4393 del 16 aprile 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 23 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10669)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1977.

Modificazioni ai decreti ministeriali 4 gennaio 1972 e 13 maggio 1974 relativi alla iscrizione di due varietà di barbabietole da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 28 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà otto varietà di barbabietola da zucchero tra le quali figura la varietà « Mono Desprez N » della cui conservazione in purezza è responsabile la società Florimond Desprez-Cappelle par Templeuve Nord (Francia);

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 25 luglio 1974, con il quale è stata iscritta nei registri delle varietà la varietà di barbabietola da zucchero « Mono Desprez E » della cui conservazione in purezza è responsabile la società Florimond Desprez-Cappelle par Templeuve Nord (Francia);

Vista la domanda in data 22 luglio 1977, con la quale il sig. Victor Desprez gerente la società Florimond Desprez-Cappelle par Templeuve Nord (Francia) chiede la variazione dell'attuale denominazione delle varietà di barbabietole da zucchero « Mono Desprez N » e « Mono Desprez E » in « Desprez Mono N » e « Desprez Mono E »;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando i citati decreti ministeriali 4 gennaio 1972 e 13 maggio 1974;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di barbabietola da zucchero monogerme « Mono Desprez N » e « Mono Desprez E », iscritte nei registri delle varietà rispettivamente con i decreti ministeriali del 4 gennaio 1972 e 13 maggio 1974, è modificata in « Desprez Mono N » e « Desprez Mono E ».

Responsabile della conservazione in purezza delle predette varietà, resta la società Florimond Desprez-Cappelle par Templeuve Nord (Francia).

Roma, addì 27 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(10664)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia », che avrà luogo a Milano dal 22 al 24 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 settembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(10729)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 5 ottobre 1977, n. 274. Rilevazione delle operazioni di riporto e anticipazione aventi per oggetto titoli quotati in borsa.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto l'art. 3, lettera *g*), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Ritenuta la necessità, al fine di controllare il funzionamento delle borse valori e di accertare la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa, di rilevare i dati relativi alle operazioni di riporto ed a quelle di anticipazione sui titoli predetti, poste in essere dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione;

Considerato — pur nella riconosciuta esigenza, ai fini del controllo e dell'informazione del mercato, di rilevare tanto le operazioni di riporto quanto quelle di anticipazione e le altre operazioni garantite da titoli quotati in borsa — che la rilevazione di queste ultime e l'elaborazione dei relativi dati secondo lo schema necessario, richiedono per i soggetti precipuamente interessati l'instaurazione di una procedura specifica non attuabile in tempo breve;

Ritenuta l'opportunità, in attesa di pervenire alla completa disponibilità dei dati di cui sopra, di rilevare la situazione complessiva mensile — per categoria e specie di titoli — delle azioni quotate in borsa costituite a garanzia di operazioni di finanziamento;

Delibera:

1) A decorrere dal 15 dicembre 1977 gli agenti di cambio, le commissionarie ammesse in borsa, le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti finanziari iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n 645 e le società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, devono dichiarare per iscritto alla Commissione nazionale per le società e la borsa i contratti di riporto con chiunque stipulati, sia in qualità di riportato che di riportatore, su titoli azionari di qualsiasi categoria quotati in borsa.

Le dichiarazioni devono contenere l'indicazione della specie dei titoli oggetto del contratto di riporto, il loro numero e, complessivamente per ogni specie di titolo con uguale tasso applicato, per scaglioni di un punto percentuale, e con uguale scarto di garanzia, per scaglioni di cinque punti in cinque punti, l'ammontare in lire dei riporti, in tasso applicato o il deporto stabilito, lo scarto di garanzia, la scadenza.

I dati di cui al comma precedente devono essere indicati separatamente per le operazioni di riporto attivo e per quelle di riporto passivo, anche se relative agli stessi titoli, specificando i contratti stipulati con soggetti non tenuti all'obbligo della dichiarazione.

Per i titoli dati a riporto a soggetti non tenuti all'obbligo della dichiarazione devono essere specificati i contratti inerenti a sistemazioni di vendite.

Nella dichiarazione devono essere distintamente indicati i titoli presi a riporto a copertura di proprie operazioni di vendita e quelli dati a riporto per proprio conto.

Nella dichiarazione devono essere incluse eventuali operazioni di riporto staccato nonché ogni altro negozio giuridico comunque tendente a prorogare posizioni in essere.

2) A decorrere dalla data che sarà stabilita con successiva delibera, i soggetti indicati nel precedente punto 1) dovranno dichiarare alla Commissione nazionale per le società e la borsa — alle scadenze stabilite per le dichiarazioni delle operazioni di riporto — i contratti di anticipazione e quelli di pegno su titoli azionari di qualsiasi categoria quotati in borsa, indicando distintamente i contratti stipulati con operatori soggetti all'obbligo di comunicazione e quelli stipulati con altri soggetti nonché, per singola specie di titoli, il numero dei titoli stessi, il complessivo credito concesso e le somme mutuate.

I predetti soggetti dovranno inoltre comunicare alla Commissione lo stato mensile di utilizzo dei crediti concessi.

3) Le dichiarazioni, redatte in conformità dei modelli stabiliti dalla CONSOB, devono essere trasmesse alla Commissione (via Isonzo, 19/*d* - Roma) alle seguenti scadenze bimensili:

a) entro il terzo giorno di borsa aperta successivo al giorno della risposta premi, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla liquidazione del mese precedente, incluso, e il giorno della risposta premi, incluso;

b) entro il terzo giorno di borsa aperta successivo al giorno di liquidazione del mese di borsa, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il giorno dei riporti, incluso, e il giorno di liquidazione, incluso.

4) Fino a quando non avrà applicazione l'obbligo delle dichiarazioni di cui al precedente punto 2), i soggetti indicati al punto 1) devono comunicare mensilmente per iscritto alla Commissione nazionale per le società e la borsa, per ciascuna categoria e specie di titoli azionari quotati in borsa, il numero complessivo e il relativo valore complessivo all'ultimo prezzo di compenso, dei titoli comunque costituiti a garanzia a loro favore per operazioni di anticipazione, di mutuo su pegno e per ogni altra operazione di finanziamento, con chiunque poste in essere.

La prima comunicazione dovrà essere inviata alla Commissione entro il giorno 15 gennaio 1978 e riflettere la situazione dei predetti titoli in essere a tutto il 31 dicembre 1977. Le successive comunicazioni, da inviare entro il giorno 15 di ciascun mese, dovranno riflettere la situazione in essere al termine dell'ultimo giorno del mese precedente.

5) Gli operatori interessati aderenti ai centri meccanografici istituiti presso le borse valori possono inviare le dichiarazioni tramite i centri stessi, dietro conferimento a questi di apposita delega e secondo modalità da stabilire dalla Commissione.

Le aziende, gli istituti di credito e gli altri soggetti all'obbligo delle dichiarazioni e delle comunicazioni, che si avvalgono di propri centri di elaborazione dati possono inviare i dati su nastro o supporto magnetico, secondo le modalità tecniche che saranno comunicate successivamente dalla Commissione.

6) La Commissione nazionale per le società e la borsa, ai fini della conoscenza delle posizioni al rialzo e delle posizioni al ribasso esistenti sui singoli titoli quotati, provvederà a pubblicare, mensilmente, i dati complessivi risultanti dalle dichiarazioni trasmesse ai sensi della presente delibera.

La Commissione provvederà altresì a dare informazione periodica dei dati complessivi risultanti dalle comunicazioni di cui al punto 4).

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il presidente: MICONI

(10760)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria di Pianezze di S. Tomaso - Soc. coop. a r.l. », in S. Tomaso.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1977 la società cooperativa agricola « Latteria di Pianezze di S. Tomaso - Soc. coop. a r.l. », in S. Tomaso (Belluno), costituita per rogito dott. Adolfo Soccal in data 20 dicembre 1953, n. 2790 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giuseppe Dal Farra.

(10616)

Scioglimento della società cooperativa Gruppo macellatori Luigi Morelli a r.l., in Salerno

Con decreto ministeriale 22 settembre 1977 la società cooperativa Gruppo macellatori Luigi Morelli a r.l., in Salerno, costituita per rogito dott. Francesco Spirito in data 16 dicembre 1954, n. 10540 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giulia Perrella.

(10615)

Scioglimento della società cooperativa Ortolani e produttori agricoli S. Filippo Neri, in Gioia del Colle

Con decreto ministeriale 22 settembre 1977 la società cooperativa Ortolani e produttori agricoli S. Filippo Neri, in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito avv. Giovanni Petruzzellis in data 23 gennaio 1962, n. 15244 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Claudio Ludovico.

(10617)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 27 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Fortuna, soc. coop. a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 12 agosto 1970, rep. n. 164663/14256, reg. soc. n. 2554;

2) società cooperativa edilizia Dipendenti Michelin, soc. cooperativa a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 9 novembre 1968, rep. n. 14559, reg. soc. n. 2447;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Posteggianti Quarto Oggiaro, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Moretti in data 6 marzo 1965, rep. n. 71050/16848, reg. soc. numero 126272;

4) società cooperativa edilizia Abitazione Atena, soc. cooperativa a r.l., in Milano, costituita per rogito Zito in data 12 dicembre 1966, rep. n. 56849, reg. soc. n. 131361;

5) società cooperativa mista Consorzio interprovinciale esercenti lombardi - C.I.E.L., soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 24 giugno 1968, rep. n. 61265, reg. soc. numero 136843;

6) società cooperativa agricola « Coop. agricola fra salariati e braccianti Giuseppe Di Vittorio », soc. coop. a r.l., in Bertonico (Milano), costituita per rogito Raja in data 9 ottobre 1967, rep. n. 54259, reg. soc n 1408;

7) società cooperativa edilizia Edificatrice popolare carnatese, soc. coop. a r.l., in Carnate (Milano), costituita per rogito Mancelli in data 13 marzo 1957, rep. n. 3332, reg. soc. numero 2847;

8) società cooperativa edilizia « San Felice », soc. coop. a r.l., in Concorezzo (Milano), costituita per rogito Canali in data 25 novembre 1972, rep. n. 44528, reg soc. n. 8739;

9) società cooperativa edilizia « Speranza », soc. coop. a r.l., in Corno Vecchio (Milano), costituita per rogito Bignami in data 18 marzo 1972, rep. n. 10212/5347, reg soc. n. 1942;

10) società cooperativa di consumo Circolo cooperativo Libertas, in Melzo (Milano), costituita per rogito Brambilla in data 3 febbraio 1946, rep. n. 12245/4084, reg soc. n. 52022;

11) società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione e lavoro S. Colombano », soc. coop. a r.l., in San Colombano al Lambro (Milano), costituita per rogito Pomini in data 20 marzo 1972, rep. n. 438908/6451, reg. soc. n. 1943;

12) società cooperativa di consumo Lavoratori loveresi, soc. coop. a r.l., in Lovere (Bergamo), costituita per rogito Nosari in data 25 marzo 1950, rep. n. 5184, reg soc. n. 2960;

13) società cooperativa di produzione e lavoro fra terrazzieri e braccianti del comune di Quistello, soc. coop. a r.l., in Quistello (Mantova), costituita per rogito Manzoni in data 20 agosto 1939, rep. n. 7902/4690, reg. soc. n. 1111;

14) società cooperativa di consumo Popolare velatese, società coop. a r.l., in Velate (Varese), costituita per rogito Reggiori in data 26 ottobre 1945, rep. n. 13912/6179, reg. soc. n. 2554;

15) società cooperativa edilizia « Spes », in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 23 novembre 1968, rep. n. 44957, reg. soc n. 6720;

16) società cooperativa agricola « Conselvana », soc. cooperativa a r.l., in Conselve (Padova), costituita per rogito Piritore in data 23 marzo 1961, rep. n. 28869, reg. soc. n. 4898;

17) società cooperativa edilizia « Legnarese », soc. coop. a r.l., in Legnaro (Padova), costituita per rogito Pavanello in data 14 febbraio 1974, rep. n. 113010, reg. soc. n. 8856;

18) società cooperativa edilizia « Montericco », soc. coop. a r.l., in Monselice (Padova), costituita per rogito Holler in data 2 marzo 1972, rep. n. 10316, reg. soc. n. 7737;

19) società cooperativa edilizia « El Liston », soc. coop. a r.l., in Montagnana (Padova), costituita per rogito Franceschetti in data 22 gennaio 1971, rep. n. 4254, reg. soc. n. 7404;

20) società cooperativa agricola « Produttori veneti conigli » - Pro.Ve.Co., soc. coop. a r.l., in Pozzonovo (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 7 aprile 1973, rep. numero 31733, reg. soc. n. 8252;

21) società cooperativa edilizia « Edil Ambrosiana », soc. coop. a r.l., in S. Ambrogio Trebaseleghe (Padova), costituita per rogito Holler in data 14 aprile 1972, rep. n. 10456, reg. soc. n. 7739;

22) società cooperativa edilizia San Martino ferrovieri ACLI, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 28 aprile 1954, rep. n. 9639, reg. soc. n. 2860;

23) società cooperativa edilizia « La Roncola », soc. coop. a r.l., in Roncade (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 2 marzo 1971, rep. n. 36351, reg. soc. n. 5287;

24) società cooperativa edilizia Sarano S. Lucia di Piave, soc. coop. a r.l., in Sarano di S. Lucia di Piave (Treviso), costituita per rogito Sartorio in data 11 ottobre 1954, rep. n. 2895, reg. soc. n. 2900;

25) società cooperativa edilizia Serena, soc. coop. a r.l., in Albaredo d'Adige (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 4 maggio 1969, rep. n. 101702, reg. soc. n. 6176;

26) società cooperativa edilizia Zimellese, soc. coop. a r.l., in Zimella (Verona), costituita per rogito Alberti in data 12 dicembre 1970, rep. n. 32107, reg. soc. n. 6598;

27) società cooperativa edilizia ACLI Casa Genziana Vicenza, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 11 aprile 1969, rep. n. 26581, reg. soc. n. 5012;

28) società cooperativa edilizia « La Speranza », soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Grondona in data 28 luglio 1950, rep. n. 8986/5011, reg. soc. n. 17233;

29) società cooperativa edilizia Consorzio cooperativo tra cooperative edilizie Edifico, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 11 febbraio 1964, rep. n. 8412, reg. soc. n. 25436;

30) società cooperativa agricola « Utenti macchine agricole S. Francesco », soc. coop. a r.l., in Molinella (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 29 novembre 1963, rep. n. 7428, reg. soc. n. 15082;

31) società cooperativa edilizia edificatrice Fiera, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 28 giugno 1968, rep. n. 7509, reg. soc. n. 17045;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Communio et progresso (CEP), soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 6 aprile 1972, rep. n. 9621, reg. soc. n. 19181;

33) società cooperativa edilizia « Fidelis », già Fidelis tra dipendenti pensionati statali, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Tosi in data 22 novembre 1962, rep. n. 11597, reg. soc. n. 4606;

34) società cooperativa agricola « Fonte Papera », soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25594, reg. soc. n. 1690;

35) società cooperativa edilizia « Fossola », soc. coop. a r.l., in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Lucentini in data 1° settembre 1964, rep. n. 13571, reg. soc. n. 1666;

36) società cooperativa agricola « Consorzio provinciale allevatori », soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Alcini in data 17 luglio 1968, rep. n. 21171, reg. soc. n. 52/68;

37) società cooperativa agricola « Romanina », soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ferdinandi in data 20 luglio 1972, rep. n. 202870, reg. soc. n. 2904/72;

38) società cooperativa edilizia « Edilenapi », soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 8 febbraio 1972, rep. n. 63309, reg. soc. n. 1399/72;

39) società cooperativa edilizia « Matiena », soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 22 febbraio 1972, rep. n. 22302, reg. soc. n. 1174/72;

40) società cooperativa edilizia « Villetta del Sole », soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 16 marzo 1963, rep. n. 19028, reg. soc. n. 1026/63;

41) società cooperativa agricola « Monte Caselle », soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 9 novembre 1971, rep. n. 14538, reg. soc. n. 3750/71;

42) società cooperativa edilizia « Società operai Pomezia », soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Salerno in data 23 febbraio 1971, rep. n. 153979, reg. soc. n. 695/71;

43) società cooperativa agricola Cooperativa allevatori pontini - Co.Al.Po., soc. coop. a r.l., in Latina costituita per rogito Orsini in data 16 settembre 1971, rep. n. 31304, reg. soc. n. 2956;

44) società cooperativa agricola « Coop. Ischia e S. Angelo di Porto Cannone - C.I.S.A.P. », soc. coop. a r.l., in Portocannone (Campobasso), costituita per rogito Macchia Godena in data 13 marzo 1971, rep. n. 30510, reg. soc. n. 319;

45) società cooperativa agricola La Risorta, già cooperativa agricola di Airola, soc. coop. a r.l., in Airola (Benevento), costituita per rogito Cerni in data 10 aprile 1960, rep. n. 3498, reg. soc. n. 371;

46) società cooperativa edilizia « La Ridente », soc. coop. a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 13 ottobre 1971, rep. n. 35131, reg. soc. n. 24272;

47) società cooperativa edilizia Magistrati reduci e profughi dell'Africa, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 27 marzo 1961, rep. n. 36418, reg. n. 13732;

48) società cooperativa agricola « Mascra », soc. coop. a r.l., in Castiglion Fiorentino (Arezzo), costituita per rogito Martone in data 13 giugno 1962, rep. n. 4328/672, reg. soc. n. 1435;

49) società cooperativa edilizia « Laura », soc. coop. a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 7 ottobre 1968, rep. n. 3620, reg. soc. n. 4636.

(10492)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari dell'impresa Materie agricole sementi S.r.l., in Verona

Con decreti ministeriali 26 settembre 1977 sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari denominati:

Dionthane;
Emulsoil;
Zimas 80;
50/50 DD Massa;
Masvin;
Polimas;
Polzir;
60/40 DD Massa;
Parathion 50 Massa;
Zimas blu;
Zineb WP 70;
Zineb WP 80;
Zimas;
Tiozimas 5;
Raneb;
Polzir 90;
Polimas super;
Emulsoil P;
Bagnante Massa;
Paratek 20;
Metilmas;
Azinphos Metile 25 PB Massa;
Azinphos Metile 25 E Massa,

concesse all'impresa Materie agricole sementi S.r.l., in Verona, via Dietro Listone, 11, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(10731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, la provincia di Roma, viene autorizzata ad assumere un mutuo supplettivo di L. 4.660.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4554/M)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 settembre 1977, la provincia di Forlì, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 697.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4536/M)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, il comune di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 239.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4555/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977, il comune di Fermignano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.419.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4563/M)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977, il comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 64.668.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4564/M)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977, il comune di Pennapiedimonte (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4565/M)

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, la provincia di Torino, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.047.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4553/M)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 settembre 1977, il comune di Lucoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4557/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 settembre 1977, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4558/M)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, il comune di Rosolina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.985.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4562/M)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1977, il comune di Pennapiedimonte (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4566/M)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 settembre 1977, il comune di Corato (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 455.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4533/M)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 settembre 1977, il comune di Scandicci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 531.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4534/M)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 settembre 1977, il comune di Artena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 77.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4535/M)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 settembre 1977, il comune di Taranto, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.515.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4537/M)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, il comune di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 165.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4556/M)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, il comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 76.294.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4559/M)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, il comune di Mirano (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 106.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4560/M)

Autorizzazione al comune di Casier ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (revoca)

Con decreto ministeriale 30 settembre 1977, è revocato il decreto del 14 gennaio 1977, con il quale il comune di Casier (Treviso), veniva autorizzato ad assumere un mutuo di lire 37.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4561/M)

Autorizzazione al comune di Buguggiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Buguggiate (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4538/M)

Autorizzazione al comune di Osasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Osasio (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4539/M)

Autorizzazione al comune di Civiasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Civiasco (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4540/M)

Autorizzazione al comune di Orsara Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Orsara Bormida (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4541/M)

Autorizzazione al comune di Valmacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Valmacca (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4542/M)

Autorizzazione al comune di Bagnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Bagnasco (Cuneo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4543/M)

Autorizzazione al comune di Carentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Carentino (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4544/M)

Autorizzazione al comune di Cravagliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Cravagliana (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4545/M)

Autorizzazione al comune di Crova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Crova (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.064.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4546/M)

Autorizzazione al comune di Ternengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Ternengo (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.964.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4547/M)

Autorizzazione al comune di Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Sabbia (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4548/M)

Autorizzazione al comune di Montacuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Montacuto (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4549/M)

Autorizzazione al comune di Lodrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Lodrino (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4550/M)

Autorizzazione al comune di Drezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Drezzo (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4551/M)

Autorizzazione al comune di Dizzasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto interministeriale 24 settembre 1977, il comune di Dizzasco (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4552/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 6 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	880,90	880,90	880,80	880,90	880,90	880,95	881,10	880,90	880,90	880,90
Dollaro canadese	810,10	810,10	809,50	810,10	809,72	810,05	810 —	810,10	810,10	810,10
Franco svizzero	379,24	379,24	379,20	379,24	379,15	379,25	378,95	379,24	379,24	379,25
Corona danese	143,94	143,94	143,80	143,94	144 —	143,95	143,98	143,94	143,94	143,90
Corona norvegese	160,56	160,56	160,50	160,56	160,55	160,55	160,53	160,56	160,56	160,55
Corona svedese	183,42	183,42	183,50	183,42	183,40	183,40	183,44	183,42	183,42	183,40
Fiorino olandese	361,45	361,45	361,80	361,45	361,60	361,40	361,55	361,45	361,45	361,45
Franco belga	24,793	24,793	24,78	24,793	24,74	24,78	24,796	24,793	24,793	24,75
Franco francese	180,91	180,91	180,70	180,91	180,80	180,90	180,84	180,91	180,91	180,90
Lira sterlina	1550,65	1550,65	1551,20	1550,65	1550,65	1550,65	1551 —	1550,65	1550,65	1550,65
Marco germanico	384,55	384,55	384,30	384,55	384,50	384,55	384,47	384,55	384,55	384,55
Scellino austriaco	53,96	53,96	53,85	53,96	53,85	53,95	53,848	53,96	53,96	53,95
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,68	21,80	21,74	21,80	21,67	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,443	10,443	10,45	10,443	10,45	10,44	10,45	10,443	10,443	10,44
Yen giapponese	3,404	3,404	3,41	3,404	3,381	3,38	3,403	3,404	3,404	3,40

Media dei titoli del 6 ottobre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,250
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,475
» 5 % (Beni esteri)	95,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,750
» 6 % » » 1971-86	74,375
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,700
» poliennali 7 % 1978	97,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,300
» » 9 % 1980	91,250
» » 10 % 1981	91,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881 —
Dollaro canadese	810,05
Franco svizzero	379,095
Corona danese	143,96
Corona norvegese	160,545
Corona svedese	183,43
Fiorino olandese	361,50
Franco belga	24,794
Franco francese	180,875
Lira sterlina	1550,825
Marco germanico	384,51
Scellino austriaco	53,877
Escudo portoghese	21,735
Peseta spagnola	10,446
Yen giapponese	3,403

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 912 in data 24 giugno 1977, con la quale il presidente della corte d'appello delle Marche nell'informare che il dott. Arrigo Gugliormella componente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere dispensato per raggiunti limiti di età propone la sostituzione dello stesso con il dottor Osvaldo Pallucchini già componente supplente, nonché la nomina del dott. Vittorio Savoia a membro supplente;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Osvaldo Pallucchini, magistrato di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Ancona è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Ancona in sostituzione del dottor Arrigo Gugliormella.

Il dott. Vittorio Savoia, magistrato di Cassazione con funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Ancona è nominato componente supplente della commissione in sostituzione del dott. Osvaldo Pallucchini.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1977
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 248

(10737)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 1910/T/1 in data 8 giugno 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Trieste nell'informare che il prof. Giovanni Gabrielli componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione del medesimo con il prof. Giacinto Romano Giacomazzo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Giacinto Romano Giacomazzo, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 3 luglio 1928, professore ordinario nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste e direttore dell'istituto di diritto pubblico, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Trieste in sostituzione del prof. Giovanni Gabrielli.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1977
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 249

(10736)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale 15 settembre 1977 concernente l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ai fini delle assunzioni temporanee di personale straordinario in uffici centrali e periferici dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

Nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze n. 9 del settembre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1977, con cui i capi degli uffici centrali e periferici ivi indicati sono stati autorizzati ad istituire appositi elenchi ai fini delle assunzioni temporanee di personale straordinario secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10709)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato.

(10701)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(10679)

OSPEDALE PEDIATRICO « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(10680)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontremoli (Massa Carrara).

(10688)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(10681)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia di urgenza e pronto soccorso;

tre posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(10710)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorso a due posti di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(10738)

OSPEDALE OSTETRICO GINECOLOGICO « S. ANNA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di ricerche chimico-cliniche per la diagnosi precoce di malattie materno fetali;

un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente radiologo;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(10699)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI-E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna (Genova).

(10687)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1977, n. 15.

Norme in materia di bilancio e contabilità nella regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

IL BILANCIO REGIONALE

Art. 1.

Bilancio di previsione regionale

La giunta regionale, nei termini previsti dall'art. 52 dello statuto, presenta al consiglio regionale, che lo approva con legge, il bilancio di previsione corredato della relazione programmatica.

Il bilancio di previsione è costituito:

a) dal bilancio annuale di competenza e di cassa, comprendente lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa, il quadro generale riassuntivo ed i prospetti di cui al successivo art. 13;

b) dal bilancio pluriennale di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Programma regionale di sviluppo

Su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale, nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'art. 45 dello statuto della Regione, approva il programma regionale di sviluppo relativo ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.

Il programma regionale di sviluppo dovrà prevedere il conto della spesa necessaria per far fronte ai bisogni dello sviluppo individuati con criteri di selettività di ordine sociale, prevedendo in particolare:

a) le risorse proprie che la Regione intende destinare al finanziamento del piano, complessivamente per ciascun anno e, distintamente per ciascuno dei settori di cui alla successiva lettera *c*);

b) il coordinamento degli interventi diretti a finalità analoghe o interdipendenti finanziati con i fondi di cui alla precedente lettera *a*) o mediante accensione di mutui, con quelli finanziati con assegnazioni statali disposte in base ad indirizzi programmatici concordati ovvero con vincolo di destinazione;

c) i settori prioritari di intervento;

d) i progetti operativi da attuare nell'ambito di ciascun settore di intervento. In particolare, per ciascun progetto, debbono essere indicati:

1) gli obiettivi previsti;

2) le strutture di attuazione e lo svolgimento del progetto;

3) l'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale se ne prevede la realizzazione;

4) i dispositivi di controllo per la rilevazione degli scostamenti tra programmazione e realizzazione.

Nella relazione dell'assessore competente sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, di cui al successivo art. 23 della presente legge, sono indicate le eventuali azioni correttive per ricondurre l'attuazione del programma nella direzione prefissata.

Gli aggiornamenti del programma regionale di sviluppo sono approvati dal consiglio regionale con le modalità previste al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Bilancio pluriennale

Con riferimento al programma regionale di sviluppo, di cui al precedente art. 2, il bilancio pluriennale — di durata corrispondente al programma stesso — indica per ciascuno degli anni cui si riferisce, le risorse che si prevede di acquisire e la relativa utilizzazione per il finanziamento dei progetti operativi, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, con le modalità di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Il bilancio pluriennale è la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle leggi regionali.

L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese che vi sono iscritte.

Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato dal consiglio regionale con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 4.

Previsione delle entrate nel bilancio pluriennale

La previsione delle entrate nel bilancio pluriennale deve contenere:

a) le risorse che si prevede di acquisire distintamente per ciascuna delle categorie delle entrate di cui al successivo articolo 11.

Le risorse derivanti da tributi propri della Regione sono indicate analiticamente per ciascun tributo. Le risorse derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato per finalità determinate sono indicate distintamente per ciascuna finalità;

b) l'ammontare annuale dell'indebitamento regionale che si prevede di assumere — nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 — per la copertura dell'eventuale saldo finanziario passivo tra l'ammontare globale delle entrate e quello delle spese.

Per quanto riguarda l'esercizio iniziale, il totale generale della previsione di entrata del bilancio pluriennale deve corrispondere al totale generale dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale, dedotte le somme iscritte nel titolo VI, relativo alle entrate per contabilità speciali.

Art. 5.

Previsione delle spese nel bilancio pluriennale

La previsione delle spese nel bilancio pluriennale deve indicare l'utilizzazione delle risorse di cui al precedente art. 4 analiticamente per ciascun progetto e, nell'ambito dei progetti, distintamente per il finanziamento delle funzioni normali e per il funzionamento delle funzioni di sviluppo. Le spese per le funzioni di sviluppo sono, a loro volta, evidenziate distintamente per le quote di spese previste nel piano programmato autonomamente dalla Regione e per le quote finanziate con l'utilizzazione delle assegnazioni statali di cui al primo comma, lettera *b*), del precedente art. 2.

Le previsioni di spesa non attribuibili a progetti specifici sono raggruppate in uno o più progetti afferenti spese di amministrazione generale, fermo restando l'obbligo del riferimento ai singoli capitoli del bilancio annuale di previsione, ai sensi dei successivi commi.

Per quanto riguarda l'esercizio iniziale, la previsione di spesa del bilancio pluriennale deve indicare, per ciascun progetto, il riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale.

In particolare, per ciascun progetto, debbono essere analiticamente indicati i numeri, le denominazioni e gli stanziamenti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l'attuazione del progetto stesso, senza alcuna distinzione che abbia riferimento a titoli, sezioni, categorie o altra qualsiasi ripartizione del bilancio annuale. Parimenti, sotto ciascun progetto, sono iscritte le quote di spesa eventualmente incluse nei fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da perfezionare nel corso dell'esercizio afferenti al progetto stesso, con la precisazione del numero che la partita occupa negli elenchi allegati al bilancio. Le spese afferenti ad ogni singolo progetto sono riportate nel bilancio pluriennale, sia che si riferiscono a somme impegnate e non ancora erogate e sia che si riferiscono a somme da impegnare.

Il totale generale della previsione di spesa del bilancio pluriennale deve corrispondere, per l'esercizio iniziale, al totale generale dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, dedotte le somme iscritte nel titolo IV, relativo alle spese per contabilità speciali.

Art 6.

Copertura finanziaria delle leggi regionali

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Le leggi regionali che prevedono oneri anche a carico dell'esercizio finanziario in corso debbono indicare l'ammontare e la copertura finanziaria, oltre che agli effetti del bilancio pluriennale, anche con riferimento al bilancio annuale.

Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato già presentato al consiglio regionale, deve essere anche indicata la spesa e la relativa copertura per tale esercizio con riferimento al bilancio stesso.

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio da determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 27.

Le leggi regionali che dispongono spese a carettere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonchè la quota eventuale a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, da motivare nella relazione programmatica.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 27, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 7.

Bilancio annuale di previsione

Il bilancio di previsione annuale della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo. E' formulato in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui del capitolo o dei capitoli corrispondenti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nella misura ritenuta indispensabile per lo svolgimento di attività o di interventi che, in base alla legislazione vigente ed in conformità ai progetti di cui al bilancio pluriennale, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza, entro il limite massimo per ciascun capitolo dei residui presunti di cui al n. 1) e delle previsioni di competenza di cui al n. 2).

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto, positivo o negativo, al termine dell'esercizio precedente e tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Art. 8.

Annualità del bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

E' consentita la protrazione dell'esercizio finanziario al 31 gennaio dell'anno successivo unicamente per le operazioni di riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre dell'anno finanziario cui il bilancio si riferisce ed il pagamento delle spese impegnate per le quali, alla stessa data del 31 dicembre, siano stati disposti gli ordini di emissione dei titoli di spesa ai sensi del quinto comma del successivo art. 28 della presente legge.

Alla stessa data del 31 gennaio è consentita la protrazione della chiusura dei conti.

Art. 9.

Universalità ed integrità del bilancio annuale

Le entrate sono iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese ad esse connesse; parimenti le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 17.

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;

b) assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni aministrative e negli altri casi di cui al precedente comma, è consentito di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

E' consentito altresì, qualora si siano erogate in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

In relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al terzo comma del presente articolo, è consentito attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorchè non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 27 della presente legge, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale avanzo o disavanzo di cui al successivo art. 15.

Art. 10.

Esercizio provvisorio del bilancio

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal consiglio regionale, con legge, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi del quarto comma dell'art. 52 dello statuto.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, è consentito gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di leggittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, è consentito gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente al un dodicesimo

della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi

Art. 11.

Stato di previsione dell'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:

a) titolo I, entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

categoria 1ª: imposte sul patrimonio e sul reddito;
categoria 2ª: tasse ed imposte sugli affari;
categoria 3ª: imposte sulla produzione e sui consumi;

b) titolo II, entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione:

categoria 4ª: assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio statale;
categoria 5ª: assegnazione di fondi per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato;

c) titolo III, entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da proventi di servizi pubblici:

categoria 6ª: proventi dei servizi pubblici;
categoria 7ª: proventi di beni della Regione;
categoria 8ª: utili di enti o aziende regionali;
categoria 9ª: recuperi, rimborsi e contributi;
categoria 10ª: partite che si compensano con la spesa;

d) titolo IV, entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti:

categoria 11ª: alienazione di beni;
categoria 12ª: trasferimento di capitali;
categoria 13ª: riscossione di crediti;
categoria 14ª: ammortamento di beni patrimoniali;

e) titolo V, entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie:

categoria 15ª: accensione di mutui;
categoria 16ª: anticipazioni passive;

f) titolo VI, entrate per contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, secondo il loro oggetto, in capitoli che costituiscono le unità fondamentali del bilancio.

Per ciascun capitolo debbono essere indicati: il numero progressivo, la denominazione, il riferimento alla categoria e gli altri elementi stabiliti dal precedente art. 7.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 12.

Stato di previsione della spesa

Lo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione annuale contiene, per ciascuno dei progetti di intervento previsti nel bilancio pluriennale di cui al precedente art. 3 della presente legge, le quote annuali a carico dell'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

La classificazione delle spese stesse deve consentirne l'individuazione in titoli, sezioni e categorie, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato, nonchè l'individuazione delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, delle spese per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo e delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dello Stato.

Al fine di consentire agli enti locali — attraverso i quali la Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative — l'omogeneità rispetto al bilancio regionale annuale della classificazione nei propri bilanci delle spese relative a funzioni ad essi delegate, a norma del terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: spese correnti;
titolo II: spese in conto capitale;
titolo III: spese per rimborso di prestiti;
titolo IV: contabilità speciali.

Alla ripartizione delle spese in sezioni e categorie, nell'ambito dei predetti titoli, si provvede con la legge annuale di bilancio.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti omogenei strettamente collegati nell'ambito di un piano, programma o progetto della Regione.

Per ciascun capitolo debbono essere indicati: il numero progressivo, la denominazione, il riferimento alla categoria, il riferimento al codice del progetto previsto nel bilancio pluriennale e gli altri elementi previsti al precedente art. 7.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli, in sezioni ed in categorie secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Lo stato di previsione della spesa contiene un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 13.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto che metta a raffronto le entrate, distintamente per capitoli e con l'indicazione della destinazione specifica risultante dalla legge o dal provvedimento di riparto, derivanti da assegnazioni statali ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato e le spese, anche esse distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

b) un prospetto che esponga distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e, dell'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

Art. 14.

Equilibrio del bilancio annuale

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 36.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al precedente art. 13, secondo comma, lettera *b*), non può in ciascun bilancio annuale essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dell'assegnazione o da riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *a*).

Art. 15.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente all'anno cui si riferisce il bilancio annuale — determinato con le modalità previste al successivo art. 16 — è iscritto rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata o della spesa del bilancio annuale.

Nel caso di saldo positivo, la destinazione del relativo ammontare può essere disposta unicamente per spese di carattere non ricorrente le cui finalità siano coordinate con quelle previste dal programma regionale di sviluppo di cui al precedente art. 2 della presente legge, salvo quanto previsto al secondo comma del successivo art. 16. Nella relazione programmatica dovranno essere indicati i capitoli di spesa cui l'avanzo stesso viene destinato.

Art. 16.

Determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione

La determinazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto viene effettuata tenendo conto dei risultati certi dell'ultimo esercizio chiuso e dei risultati probabili dell'esercizio corrente. A tal fine si terrà conto delle differenze che presumibilmente si verificheranno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio, tra le previsioni e gli accertamenti di entrata, tra le previsioni e gli impegni di spesa integrati dei dati presunti relativi agli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del successivo articolo 33 della presente legge, nonchè delle variazioni che, alla stessa data, si ha ragione di presumere che interverranno nella gestione dei residui attivi e passivi.

Le economie che concorrono alla formazione dell'avanzo o del minor disavanzo di amministrazione derivanti da stanziamenti di spesa correlati ad assegnazioni di fondi con vincolo di destinazione debbono essere tenute distinte dagli altri elementi.

Le quote dei fondi globali destinate ad essere utilizzate nell'esercizio successivo, ai sensi del quinto comma del successivo art. 20, sono defalcate dall'avanzo di amministrazione od aggiunte al disavanzo di amministrazione.

Art. 17.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

I bilanci di previsione degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono allegati al bilancio della Regione e sono approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 54, lettera *b*), dello statuto regionale, con appositi articoli della legge di bilancio. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli enti ed aziende di cui al precedente comma, le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il bilancio regionale dal precedente art. 12 in modo da poter realizzare un bilancio consolidato regionale. Agli adattamenti che si rendessero necessari, si addiviene con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio.

Art. 18.

Spese degli enti locali per funzioni regionali delegate

Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative regionali agli enti locali possono disporre assegnazioni, anche pluriennali, a favore degli enti stessi.

Le leggi medesime stabiliranno i termini per la presentazione dei rendiconti dei fondi stessi.

Le entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono, nei bilanci degli enti stessi, essere iscritte in apposita categoria, distinta dalle altre categorie del bilancio, con la denominazione: « delega di funzioni regionali ». Nell'ambito delle suddette partizioni, le entrate e le spese sono analiticamente distinte in capitoli secondo l'oggetto e debbono indicare la sezione di provenienza del bilancio regionale, al fine di assicurare l'omogeneità delle classificazioni delle spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.

Le entrate per il rimborso da parte della Regione degli oneri di funzionamento e per avvalersi di uffici o strutture amministrative per l'attuazione delle funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

Art. 19.

Fondi di riserva

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di competenza sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore ed un fondo di riserva per spese impreviste.

Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare è stabilito annualmente con legge di approvazione del bilancio e, comunque, in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa.

I prelevamenti dai fondi di cui al presente articolo sono effettuati con le modalità ed entro i limiti stabiliti al successivo art. 21.

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzati con legge regionale.

Art. 20.

Fondi globali

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono iscritti, in ciascuno dei titoli I e II, i seguenti fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali da perfezionare dopo l'approvazione del bilancio:

a) fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi inerenti a funzioni regionali normali;

b) fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi ad ulteriori programmi di sviluppo.

I fondi di cui al precedente comma non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

Ai fini della copertura di spesa derivanti da provvedimenti legislativi da finanziare con le quote iscritte nei fondi globali di cui al primo comma del presente articolo, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle medesime quote non utilizzate, purchè tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

In tale caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al fondo globale del bilancio nel quale furono iscritte, mentre le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui ai due precedenti commi, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 15.

Art. 21.

Variazioni al bilancio di previsione

Salvo quanto disposto nel presente articolo, le variazioni al bilancio di previsione possono essere apportate esclusivamente con leggi regionali.

Con deliberazione del consiglio regionale non soggette a controllo è consentito il prelevamento, agli effetti del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge, per la destinazione e integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa.

Con deliberazione della giunta regionale può essere disposta l'istituzione di nuovi capitoli di spesa o l'aumento degli stanziamenti di capitoli preesistenti mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al precedente art. 19, purchè la spesa stessa risulti autorizzata dalla legislazione vigente.

Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste debbono essere presentate al consiglio regionale per la convalida entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, sono consentiti:

a) l'istituzione di nuovi capitoli per la iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dallo Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per la iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè l'adeguamento delle previsioni dei capitoli di entrata e degli stanziamenti dei capitoli di spesa in conseguenza delle sopravvenute modificazioni delle assegnazioni stesse;

b) il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli inclusi in apposito elenco allegato al bilancio di previsione annuale;

c) la modificazione delle denominazioni dei capitoli e, se necessario, l'unificazione o suddivisione degli stessi, nonchè l'inclusione — limitatamente al bilancio annuale — di ulteriori ripartizioni o specificazioni della spesa connesse a qualsiasi finalità, in dipendenza delle indicazioni della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Nessuna variazione al bilancio può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio annuale si riferisce, salvo per le variazioni di cui alla lettera a) del quarto comma del presente articolo, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Gli aggiornamenti dei riferimenti allo stato di previsione della spesa contenuti nel bilancio pluriennale, di cui al quarto comma del precedente art. 5, in conseguenza di variazioni al bilancio annuale effettuate con le modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono disposte con decreti del presidente della giunta regionale, da trasmettere al consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.

Tutti i provvedimenti di variazione del bilancio sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale — oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote di spesa annuale determinate ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 6 — si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi di cui ai successivi articoli 32 e 33;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo, degli elementi di cui al precedente n. 2) degli stanziamenti dei capitoli di spesa cui è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 23.

Relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assessore al bilancio espone al consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo riferendo, tra l'altro, in merito:

a) all'ammontare degli impegni formalmente assunti a fronte delle somme stanziate in bilancio per la realizzazione dell'annualità del programma regionale di sviluppo relativo all'anno in corso;

b) ai pagamenti disposti a fronte degli impegni di cui alla precedente lettera a);

c) alla verifica degli eventuali scostamenti tra programmazione e attuazione del programma regionale di sviluppo, relativamente all'annualità in corso e alle misure correttive adottate o proposte per riportare l'attività nella direzione programmata.

Art. 24.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Il consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia funzionale di cui all'art. 11 dello statuto della Regione, ha un proprio bilancio la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate dal regolamento interno.

Fino a quando non sarà adottato il regolamento di cui alla lettera b) dell'art. 7 del regolamento interno del consiglio, per la gestione del bilancio del consiglio regionale si applicano le procedure adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Entro il 15 ottobre di ogni anno i fabbisogni di spesa del consiglio regionale, ripartiti nei capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla presidenza della giunta regionale per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno successivo.

Le somme stanziate nei suddetti capitoli sono messe globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale presso la tesoreria della Regione mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso.

Le somme stesse sono utilizzate con ordini tratti sulla tesoreria.

I risultati del conto consuntivo del consiglio regionale sono trasmessi alla presidenza della giunta regionale entro il 10 aprile di ogni anno per essere inclusi nel rendiconto generale della Regione.

Titolo II

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 25.

Gestione delle entrate

I funzionari preposti agli uffici centrali e periferici della Regione, cui compete l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate regionali, secondo le norme sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici stessi oppure secondo altre leggi regionali, sono responsabili della tempestiva ed integrale effettuazione delle operazioni relative.

L'entrata è accertata quando l'organo regionale competente ha appurato la causa e l'importo del credito, ha individuato il soggetto debitore ed ha provveduto alla relativa registrazione contabile.

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto abbia effettuto il pagamento del relativo importo.

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta introitato nella cassa della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 26.

Gestione delle spese

La gestione del bilancio regionale è svolta dagli organi regionali competenti a norma dello statuto della Regione e delle leggi regionali.

Nell'ambito delle loro competenze i funzionari preposti agli uffici centrali e periferici della Regione, cui compete la predisposizione degli atti occorrenti per l'assunzione di impegni e per l'ordinazione della spesa, sono tenuti a verificare, sia nella fase antecedente e sia in quella conseguente al procedimento di spesa, la conformità della utilizzazione delle somme impegnate ed erogate alle finalità cui le norme legislative le hanno destinate, nonchè la legalità della spesa e la regolarità della documentazione.

I funzionari preposti ai servizi di bilancio e ragioneria sono, a loro volta, tenuti a verificare, sia in sede di registrazione degli impegni che in sede di emissione dei titoli di spesa, la giusta imputazione al capitolo ed esercizio di ogni singola spesa ed al riscontro della esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo.

Nel caso di mancata conformità nella gestione della spesa alle norme di legge, i funzionari di cui ai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo sono tenuti a sospendere

l'ulteriore corso del provvedimento e ad informarne immediatamente l'assessore da cui dipendono, il quale ne riferisce al presidente della giunta regionale per le conseguenti decisioni.

Sulla base dei dati periodicamente prodotti, ai sensi del successivo art. 35, i funzionari di cui al secondo comma del presente articolo riferiscono agli assessori competenti sullo svolgimento ed attuazione dei singoli progetti, programmi e provvedimenti, nonchè sulla loro economicità con riferimento ai mezzi posti a disposizione ed agli effetti prodotti.

Art. 27.
Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio annuale in corso, con deliberazione della giunta regionale, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, da altre leggi regionali e dalle successive disposizioni del presente articolo.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto e ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte sulla base di specifica autorizzazione legislativa ai sensi del terzo comma del precedente art. 6, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese i contributi in annualità l'impegno assunto per la prima annualità si estende automaticamente agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata, per la durata fissata dalle disposizioni relative.

Costituiscono, altresì, impegno sui fondi della competenza dell'esercizio, le spese il cui importo viene accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento. In tal caso l'ordine di emissione del titolo di pagamento può valere come atto di autorizzazione della spesa.

Possono essere assunti impegni di spesa con atti del presidente della giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, per l'adempimento delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione nonchè per tutti gli altri casi in cui i termini dell'impegno sono tassativamente regolati in base a contratti, convenzioni, disposizioni governative od atti in precedenza deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale tali da rendere determinabile l'esatto ammontare della somma da impegnare a carico dell'esercizio di competenza.

Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente possono prevedere la delega, nei confronti dei singoli assessori, per l'adozione degli atti di impegno definitivo entro il limite degli impegni presunti deliberati dalla giunta a norma del primo comma del presente articolo.

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale approvazione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere sottoposti alla registrazione da parte dei funzionari di cui al terzo comma del precedente art. 26 agli effetti dell'accertamento della giusta imputazione al capitolo ed esercizio della spesa nonchè dell'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo. Agli stessi effetti debbono essere sottoposti alla registrazione gli atti definitivi di impegno.

Art. 28.
Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese viene disposto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

Il pagamento delle spese iscritte nel bilancio regionale si effettua mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria regionale.

Nei casi e con le modalità previste al successivo art. 30, è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati, a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.

Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia.

Gli ordini di emissione di mandati diretti o di aperture di credito, corredati della documentazione giustificativa e sottoscritti dai funzionari di cui al secondo comma del precedente art. 26 sono firmati dal presidente della giunta e, per esso, dall'assessore preposto al relativo ramo di attività e trasmessi all'assessorato al bilancio per le ulteriori fasi finali del precedimento di spesa.

I funzionari di cui al terzo comma dell'art. 26, dopo aver accertato la giusta imputazione della spesa, l'esistenza del fondo disponibile sul capitolo del bilancio di cassa e verificato gli estremi di approvazione della deliberazione in virtù della quale viene disposto il pagamento, emettono i mandati diretti e gli ordini di accreditamento che, firmati dal funzionario responsabile del servizio e dall'assessore al bilancio, vengono inoltrati alla tesoreria per il pagamento.

Art. 29.
Pagamento di spese disposte in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare nell'ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla commissione di controllo.

I funzionari della ragioneria, addetti al riscontro ed all'emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso alla emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I medesimi funzionari non possono, altresì, dare corso all'emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del citato art. 49 ove non siano dichiarati sull'atto gli estremi di approvazione da parte della commissione di controllo, ovvero che la commisione stessa non abbia adottato alcuna decisione entro i suddetti termini.

Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 30.
Aperture di credito a favore di funzionari delegati

Possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in economia, secondo l'apposito regolamento, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di ciascun ordine di accreditamento.

L'emissione di ordini di accreditamento è, altresì, consentita per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dello Stato, nonchè per qualsiasi altra spesa per la quale le leggi regionali prevedono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

E' fatto divieto di disporre aperture di credito per il pagamento di spese derivanti da contratti o, comunque, da atti la cui adozione competa al consiglio ed alla giunta regionale, nonchè per il pagamento di somme per le quali siano preventivamente noti gli elementi relativi al creditore ed all'ammontare della spesa, sia che si tratti di funzioni proprie della Regione e sia che si tratti di funzioni delegate dallo Stato.

Al bilancio di previsione annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.

Per ciascun capitolo di spesa, le aperture di credito non possono superare singolarmente il limite di lire 20 milioni, salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni legislative regionali.

Per le aperture di credito disposte per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato si applicano i limiti previsti dalla legge di contabilità di Stato e dalle successive modificazioni.

Le aperture di credito sono autorizzate con le deliberazioni della giunta regionale con le quali vengono approvati i preventivi o i programmi di spesa.

Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.

Art. 31.
Rendiconto dei funzionari delegati

Ogni semestre, oppure quando sia esaurita l'apertura di credito o quando al funzionario delegato subentri un altro funzionario e, comunque, alla fine dell'esercizio, il funzionario delegato ha l'obbligo di trasmettere, entro trenta giorni, all'assessorato competente il rendiconto delle spese sostenute.

La rendicontazione deve essere effettuata distintamente per capitolo e per esercizio finanziario e a ciascun rendiconto deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa a corredo dei titoli estinti contabilizzati.

Il funzionario di cui al secondo comma del precedente art. 26, cui viene rimesso il rendiconto ha l'obbligo di verificare la legalità delle spese contabilizzate, la regolarità della documentazione prodotta, la conformità dell'oggetto delle spese sostenute a quello dell'apertura di credito e l'avvenuto versamento in tesoreria delle eventuali somme residue dei buoni di prelevamento in contanti.

Ove nulla vi sia da osservare e nel caso di rilievi di ordine formale ai quali sia stato ovviato da parte del funzionario delegato, il funzionario di cui al precedente comma propone all'assessore regionale competente, con relazione scritta da presentare entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, il discarico e l'approvazione del rendiconto con deliberazione della giunta regionale.

In caso diverso il funzionario che ha esaminato il rendiconto espone i motivi che si oppongono all'approvazione dello stesso con relazione scritta all'assessore entro il termine di cui al precedente comma, il quale la sottopone all'esame della giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

I rendiconti prodotti da funzionari delegati successivamente al perfezionamento dei relativi atti approvativi sono trasmessi ai servizi di bilancio e ragioneria per la contabilizzazione e rendicontazione generale

Art. 32.
Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate al termine dell'esercizio, nonchè le entrate derivanti da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio e non riscosse.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 33.
Residui passivi

Costituiscono residui passivi:

a) le somme impegnate a norma del precedente articolo 27 e non pagate entro il termine dell'esercizio;

b) le somme attribuite alla Regione con vincolo di destinazione anche se non formalmente impegnate.

L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto viene disposta l'eliminazione, dal conto dei residui passivi, delle partite perente a norma del successivo art. 34.

La conservazione dei residui passivi di cui alla precedente lettera *a)* è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato adottato.

La conservazione dei residui passivi di cui alla precedente lettera *b)* è consentita per il solo anno successivo a quello di iscrizione nel bilancio di competenza. L'eliminazione di tali fondi dal conto dei residui è subordinata alla correlativa reiscrizione dei fondi stessi alla competenza del nuovo esercizio finanziario, per la medesima finalità ed in aumento dello stanziamento eventualmente già iscritto.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, non è ammessa la conservazione tra i residui passivi di somme non impegnate ai sensi del precedente art. 27.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spese di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Concorrono, altresì, alla determinazione dei risultati finali della gestione le somme eliminate dal conto dei residui passivi, nonchè le quote inutilizzate dei fondi di cui al terzo comma dell'art. 20.

Art. 34.
Perenzione amministrativa - Somme reclamate dai creditori

Decorsi e termini previsti dal precedente art. 33 per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, è consentita, in sede di presentazione del bilancio di previsione annuale, l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa, il cui stanziamento può essere utilizzato — salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo — esclusivamente previa adozione di deliberazione della giunta regionale, con esclusione della facoltà di assumere impegni con le modalità previste al sesto comma del precedente art. 27 della presente legge.

A carico dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio di cui al precedente comma è, altresì, consentita l'assunzione di impegni e la imputazione di atti di pagamento da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in relazione a somme di capitoli del proprio bilancio eliminate per perenzione con le modalità di cui al quinto comma dell'art. 27 della presente legge.

Art. 35.
Verificazione e rilevazione periodiche della gestione del bilancio

Le risultanze della contabilità di bilancio, degli impegni provvisori e definitivi, dei pagamenti disposti con mandati diretti e con ordini di accreditamento, nonchè le erogazioni disposte dai funzionari delegati a fronte delle aperture di credito, sono mensilmente rilevate dalla ragioneria e comunicate ai servizi di cui al secondo comma del precedente art. 26.

La suddetta rivelazione viene effettuata distintamente per esercizio e contiene, per ciascun capitolo di spesa, le variazioni nelle previsioni, gli impegni analiticamente assunti e lo stato di perfezionamento dei relativi atti, nonché l'elencazione dei titoli di spesa emessi dall'amministrazione centrale.

La rilevazione contiene, inoltre, per ciascun funzionario delegato, i dati concernenti le aperture di credito disposte, le somme erogate o prelevate, l'ammontare delle somme rendicontate e l'ammontare dei rendiconti ammessi al discarico.

Quando le esigenze lo richiedono, le rilevazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate in tempi diversi rispetto al termine previsto nel primo comma.

Le rilevazioni di cui al presente articolo sono, altresì, comunicate dalla giunta regionale alla commissione consiliare bilancio e programmazione.

Titolo III

FINANZA STRAORDINARIA - RENDICONTI - RESPONSABILITÀ

Art. 36.
Mutui passivi

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale o di variazione al bilancio stesso, con la quale viene autorizzata la stipulazione di mutui passivi e di prestiti obbligazionari per le finalità ed entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, indica il tasso massimo di interesse e degli altri oneri connessi e la durata minima del periodo di ammortamento e gli oneri relativi per la durata dell'ammortamento stesso nonchè la copertura della spesa ai sensi del precedente art. 6.

La giunta regionale, nel deliberare le singole operazioni, ne determina il tasso effettivo e la durata nonchè l'ammontare degli altri oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

L'autorizzazione di cui al primo comma cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e di nuovi prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 37.

Anticipazioni di cassa

Con deliberazione della giunta regionale possono essere contratte anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote di ripartizione del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed iscritta al titolo primo delle entrate.

Le anticipazioni debbono essere estinte nell'esercizio in cui sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.

Alle relative variazioni si provvede con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione di questa, che può essere adottata contestualmente a quella relativa alla contrazione.

Art. 38.

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente art. 6.

Nel bilancio regionale viene scritto apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate, elencate in apposito allegato al bilancio di previsione.

In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui al precedente art. 19.

La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventalmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi.

Art. 39.

Rendiconto generale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 40.

Modalità per l'approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale è deliberato dalla giunta regionale entro il 20 aprile dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario e trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al collegio dei revisori dei conti.

Entro il 30 giugno, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto consuntivo del consiglio regionale, la giunta regionale presenta il rendiconto generale al consiglio regionale per l'approvazione con legge, da adottare entro il 15 dicembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.

Art. 41.

Nota preliminare al rendiconto

La nota illustrativa preliminare, oltre ad illustrare la dinamica della gestione ed il suo evolversi nel corso dell'esercizio, contiene la dimostrazione dell'attuazione della prima annualità del bilancio pluriennale di cui all'art. 3 della presente legge e degli effetti prodotti dalle misure adottate ai sensi della lettera *c*), del precedente art. 23. Dalla illustrazione dei dati consuntivi dovrà, altresì, risultare il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma economico regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 42.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

3-*bis*) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alla previsione di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio.

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto compentenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminanti alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 43.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative;

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 44.
Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati

I rendiconti degli enti ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 42 e 43. Per gli adempimenti che si rendessero necessari si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 17 della presente legge.

In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto consuntivo delle spese degli organismi di cui al primo comma, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia pertecipazione finanziaria.

Art. 45.
Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti

Per quanto riguarda la responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976, numero 335.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.
Adeguamento della convenzione e del capitolato per il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria della Regione è disciplinato dalla legge regionale 2 settembre 1972, n. 6.

Con le stesse modalità di approvazione della convenzione e del capitolato che regolano i rapporti con gli istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procederà all'aggiornamento dei medesimi atti al fine dell'adeguamento e del coordinamento del servizio con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 47.
Individuazione provvisoria dei funzionari responsabili dei servizi

In attesa dell'entrata in vigore della legge di strutturazione degli uffici regionali, la giunta regionale — sentita la competente commissione consiliare — individuerà i funzionari responsabili di cui agli articoli 25 e 26 della presente legge.

Art. 48.
Meccanizzazione dei servizi

Fino a quando non sarà completata la meccanizzazione dei servizi di bilancio e contabilità, per l'attuazione degli adempimenti contenuti negli articoli 27 e 28 della presente legge, si applicano le stesse procedure adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per lo stesso periodo, la frequenza delle rivelazioni previste dall'art. 35 è trimestrale.

Art. 49.
Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335.

Con apposita legge regionale, da adottare successivamente all'entrata in vigore della legge della Repubblica prevista al terzo comma dell'art. 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, saranno disciplinate le norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione.

Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salvo quanto previsto in materia dalle norme transitorie dello statuto della regione Lazio.

Art. 50.
Dichiarazione d'urgenza

La presenta legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed enta in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presenta legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 aprile 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 aprile 1977.

(10421)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1977, n. **16.**
Istituzione di servizi di trasporto per il personale della regione Lazio.

(*Pubblicata* nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio è autorizzata ad istituire servizi di trasporto riservati al personale dipendente, per consentire un più agevole raggiungimento degli uffici regionali di via della Pisana, ubicati al di fuori del perimetro urbano del comune di Roma ed insufficientemente serviti da mezzi pubblici di trasporto.

Art. 2.

Alla gestione dei servizi di trasporto di cui al precedente art. 1 l'amministrazione regionale provvede sentita la competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni sindacali del personale, concedendo il servizio in appalto ad imprese pubbliche o private, oppure affidando, con apposita convenzione, l'incarico a cooperative o ad organizzazioni a carattere socio-ricreativo rappresentative del personale.

Art. 3.

La giunta regionale determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni sindacali del personale, le modalità di gestione e di funzionamento del servizio di trasporto, nonchè gli orari, le linee ed il numero delle corse.

Determina, altresì, la quota di costo unitario da porre a carico degli utenti, commisurandola al prezzo di un biglietto di linea urbana, e quella gravante sul bilancio della Regione.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 200 milioni.

La spesa suindicata è iscritta al cap. 10334 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977, che si istituisce con la seguente denominazione: « Spese concernenti i servizi di trasporto per il personale regionale ».

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 4) del bilancio stesso.

Art. 5.

La spesa relativa ai servizi di trasporto effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge e fino al perfezionamento delle procedure dalla stessa previste, è posta interamente a carico del bilancio regionale e graverà sulle disponibilità del cap. 10334 del bilancio 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 maggio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del governo è stato apposto il 18 maggio 1977.

(10422)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1977, n. **17.**

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1977)

(*Omissis*).

(10423)

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1977, n. **18.**

Interventi finanziari per l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'erogazione del contributo straordinario previsto dal primo comma dell'art. 10 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34, è disposta dalla giunta regionale mediante proprie deliberazioni.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma rientra nello stanziamento stabilito all'art. 11 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore delle province del Lazio, mediante propria deliberazione, la somma di L. 399.550.000, quale contributo alle spese della gestione consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale relativo all'anno 1976.

Art. 3.

Il contributo della regione Lazio a favore delle province per far fronte agli oneri finanziari a loro carico, afferenti la gestione consortile dei pubblici servizi di trasporto, relativa all'anno 1977, è determinato per lo stesso anno 1977 in lire 19.006.225.000.

Tale contributo è erogato mediante una o più deliberazioni della giunta regionale che prevedano corresponsioni bimestrali anticipate ciascuna di importo non superiore di un sesto della intera somma di L. 19.006.225.000 di cui al precedente comma.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere in una unica soluzione le bimestralità già maturate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale potrà emettere mandati di pagamento diretti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, per conto delle province partecipanti al consorzio stesso, previo loro assenso.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge si fa fronte con l'apposito stanziamento previsto al cap. 11841 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1977.

L'onere predetto rientra nel progetto « Trasporti e viabilità - trasporti regionali », codice 1503, iscritto nel bilancio pluriennale per l'anno 1977.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 giugno 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 giugno 1977.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1977, n. **19.**

Istituzione del comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare il coordinamento tra i programmi degli enti e delle amministrazioni che sul territorio regionale effettuano interventi nel settore dei trasporti o in materia connessa con tale settore ovvero gestiscono servizi pubblici di trasporto, è istituito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

Il comitato ha in particolare il compito di:

a) contribuire ad elaborare le linee del piano regionale dei pubblici trasporti nonché le proposte per l'attuazione, la revisione e la modifica del piano stesso;

b) formulare pareri su piani e progetti elaborati da organi regionali, dagli enti locali, dal consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dalle ferrovie dello Stato, da altre amministrazioni o enti, al fine di avanzare proposte per una loro armonizzazione;

c) formulare proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i pubblici servizi di trasporto di competenza regionale e i servizi che dipendono da altre amministrazioni e dagli enti locali;

d) formulare proposte e pareri in materia di infrastrutture interessanti il pubblico trasporto.

Art. 2.

Il comitato è composto da:

1) il presidente della giunta regionale;

2) gli assessori regionali ai trasporti, ai lavori pubblici, al bilancio e programmazione, all'urbanistica e due membri della prima commissione consiliare permanente designati dalla commissione medesima di cui uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza;

3) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;

4) un rappresentante del comune di Roma;

5) un rappresentante del consorzio regionale dei trasporti nel Lazio;

6) un rappresentante dell'Azienda consortile dei trasporti nel Lazio (A.CO.TRA.L.);

7) un rappresentante della Società aeroporti di Roma (S.A.R.);

8) un rappresentante dell'A.T.A.C. di Roma;

9) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

10) un rappresentante del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia;

11) tre esperti, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal consiglio regionale;

12) un rappresentante della delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.);

13) un rappresentante del Comitato regionale imprese pubbliche enti locali (C.R.I.P.E.L.);

14) un rappresentante della Federazione nazionale imprese trasporti (FE.N.I.T.).

Sono chiamati, altresì, a far parte del comitato, su designazione delle amministrazioni di appartenenza:

15) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

16) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

17) un rappresentante della direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti;

18) un rappresentante della direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti;

19) un rappresentante della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

20) un rappresentante della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Di volta in volta possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto al voto, funzionari dell'amministrazione regionale e di enti pubblici ed esperti su specifici argomenti in discussione.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta o, in sua assenza, dall'assessore regionale ai trasporti.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato regionale ai trasporti.

Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti degli intervenuti.

Non è ammessa delega; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le decisioni del comitato sono espresse mediante pareri sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 4.

Il comitato è costituito, per la durata della legislatura regionale, con decreto del presidente della giunta regionale.

Allo stesso modo si provvede quando debba procedersi all'integrazione del comitato od alla sostituzione di taluni dei suoi componenti.

Ai membri del comitato e ai funzionari ed esperti, non appartenenti all'amministrazione regionale, verrà attribuito, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Art. 5.

La spesa per il funzionamento del comitato, prevista per l'anno 1977 in lire 5 milioni è iscritta in conto competenza e in conto cassa al cap. 11801 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno 1977 con la seguente denominazione: « Spese di funzionamento del comitato regionale di coordinamento dei trasporti e gettoni di presenza ai membri del comitato stesso ».

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa.

Art. 6.

Nel bilancio pluriennale, al progetto « Trasporti e viabilità - trasporti regionali » codice 1503 (funzioni normali ordinarie) viene iscritta la somma di lire 5 milioni, in corrispondenza del cap. 11801, per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980.

Nel contempo viene soppressa, per l'anno 1977, l'iscrizione di lire 5 milioni in corrispondenza del cap. 12688 del progetto stesso, nonché viene ridotto, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980, di lire 5 milioni il progetto codice 2307.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 giugno 1977.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1977, n. 20.

Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del consiglio della Comunità economica europea n. 159, n. 160 e n. 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplini organicamente la materia di attuazione delle direttive del consiglio della Comunità economica europea n. 159, n. 160 e n. 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, tutte le funzioni conferite alla Regione dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, sono provvisoriamente esercitate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con le modalità, le direttive ed i programmi approvati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 giugno 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 giugno 1977.

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1977, n. 21.

Integrazione alla legge regionale n. 64 del 23 dicembre 1976, recante norme per l'ulteriore finanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 30 dell'8 marzo 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi per iniziative culturali, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche di enti locali nonché a favore di associazioni ed istituti di ricerca, studio e documentazione di interesse locale e regionale, previsti dalla legge regionale n. 64 del 23 dicembre 1976, vengono concessi, fino all'insediamento della commissione consultiva per il decentramento culturale di cui all'art. 3 della stessa legge, secondo la procedura prescritta dall'art. 19 della legge regionale n. 30 dell'8 marzo 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 giugno 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 giugno 1977.

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1977, n. 22.

Intervento straordinario regionale per la risoluzione di problemi alloggiativi nei comuni del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può concedere contributi annui nella misura massima del cinque per cento annuo del valore degli immobili alla data della domanda di cui al successivo articolo, al fine di concorrere al graduale superamento delle situazioni gravi ed urgenti esistenti nel settore dell'edilizia abitativa ed allo scopo di favorire iniziative di comuni ed enti pubblici intese ad acquistare immobili da destinare specificatamente alla sistemazione abitativa di famiglie particolarmente bisognose.

Art. 2.

Gli enti indicati al precedente articolo, i quali intendano avvalersi delle agevolazioni di cui alla presente legge, presentano apposita domanda alla Regione corredata da una relazione tecnico-economica contenente dati ed elementi idonei per una appropriata valutazione dell'intervento richiesto, che comunque deve riguardare alloggi aventi caratteristiche previste dalle vigenti leggi per l'edilizia economica e popolare ed agevolata, precisando se alla loro gestione intendano provvedere direttamente oppure a mezzo di altro ente o del comune nel cui territorio ricadono tali alloggi.

La giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, delibera l'ammissibilità della domanda di cui al comma precedente. La giunta regionale inoltre, in relazione anche all'accertato valore dell'immobile, determina durata, condizioni, modalità, entità e termini di concessione ed erogazione del contributo; inoltre, stabilisce modalità e criteri di gestione degli alloggi anche per quanto riguarda la loro assegnazione alle famiglie bisognose, le quali, comunque debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 3.

In attesa dell'applicazione della nuova disciplina statale sulle locazioni degli immobili urbani, il canone di locazione nei confronti degli assegnatari è determinato tenuto conto, fra l'altro, del reddito annuo complessivo dei nuclei familiari locatari e comunque non può essere inferiore al canone complessivo praticato per le nuove costruzioni, in analoghe situazioni, dal competente Istituto autonomo per le case popolari. Sarà tuttavia favorita l'autogestione degli immobili, per quanto riguarda i servizi di portierato, pulizia, riscaldamento, ascensori nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni e per altri servizi di interesse generale.

L'importo dei canoni di locazione è versato a cura dell'ente gestore direttamente alla Regione.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta in conto competenza ed in conto cassa al cap. 11542 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: « Contributo annuo a comuni ed enti pubblici per la risoluzione di problemi alloggiativi nei comuni del Lazio ».

All'onere di lire 150 milioni, derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa, si fa fronte quanto a lire 90 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 12687 (fondo di riserva per le spese impreviste) e quanto a lire 60 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 12688 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernente l'adempimento delle funzioni normali delle regioni).

Le somme di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 affluiranno al capitolo di entrata n. 0908 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: « Rientri derivanti dal versamento dei canoni di locazione relativi ad immobili per i quali sono stati concessi contributi regionali ».

Art. 5.

Nel bilancio pluriennale viene iscritta, nel progetto « piano casa assistenza specifica » cod. 1604 (funzioni normali ordinarie), la somma di lire 150 milioni, per l'anno 1977, e la somma di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.

Nel contempo vengono ridotti, per l'anno 1977, il progetto cod. 1502 (fondo finanziamento spese correnti, elenco n. 2, partita n. 5) di lire 60 milioni ed il progetto cod. 2309 (fondo di riserva per le spese impreviste) di lire 90 milioni. Per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, la partita n. 300 delle risorse finanziarie « recuperi e rimborsi vari » è aumentata di lire 100 milioni ed il progetto cod. 2307 è ridotto di lire 200 milioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 giugno 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 giugno 1977.

(10424)

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1977, n. 23.

Elevazione del contributo previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo regionale di lire sessantamilioni previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, è elevato a lire centosessantamilioni per l'anno 1977 e a lire centoventimilioni annui per gli esercizi successivi. Conseguentemente gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 11741 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1977 sono aumentati di lire centomilioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire centomilioni per l'anno 1977 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 12688 del bilancio di previsione per l'anno stesso.

Art. 3.

Nel bilancio pluriennale l'iscrizione relativa al progetto « Trasporti e viabilità - porti e navigazione interna » codice 1502 (funzioni normali ordinarie), contributo al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, è elevata da lire sessantamilioni a lire centosessantamilioni per l'anno 1977 e da lire sessantamilioni a lire centoventimilioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. Nel contempo viene soppressa per l'anno 1977 l'iscrizione nel progetto stesso di lire centomilioni (elenco n. 2, partita n. 10) e per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 viene ridotto di lire sessantamilioni il progetto codice 2307.

Art. 4.

La giunta regionale è facoltizzata, con propria deliberazione, a prestare fidejussioni, a valere e nei limiti del contributo annuo a favore del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, a garanzia di mutui assunti o da assumere dal consorzio stesso; nonchè a stabilire, su conforme delibera del consorzio del porto di Civitavecchia, che il contributo possa essere direttamente erogato a favore del terzo mutuante nei limiti della prestata garanzia.

In caso di prestazione fidejussoria e nei limiti di importo della medesima, il contributo regionale può essere erogato al consorzio solo dopo che questo abbia documentato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione per cui è stata prestata la garanzia.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 giugno 1977.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 24.

Disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato e nei comuni i cui strumenti urbanistici generali sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Misure di salvaguardia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni non dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, l'edificazione a scopo residenziale fuori del perimetro dei centri abitati, definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile su lotti minimi di metri quadrati 10.000; per le zone coperte da boschi, ancorchè percorse dal fuoco, l'anzidetto indice è ridotto a metri cubi 0,001 per metro quadrato.

Le limitazioni di cui al comma precedente hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici ed impianti pubblici e di programmi per l'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale approvato che siano tenuti alla revisione del medesimo ai sensi dell'articolo 2 della leggè regionale 20 marzo 1975, n. 32, fino all'approvazione della relativa variante l'edificazione a scopo residenziale nelle zone che nello strumento urbanistico sono classificate agricole o non hanno una specifica destinazione d'uso non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato su lotti minimi di metri quadrati 10.000, ovvero l'indice di metri cubi 0,001 per metro quadrato quando la zona sia coperta da boschi, ancorchè percorsa dal fuoco.

Art. 3.

Nei comuni dotati di programma di fabbricazione approvato prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'edificazione a scopo residenziale nelle zone classificate agricole o non aventi specifica destinazione d'uso in base al predetto strumento urbanistico non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile su lotti minimi di metri quadrati 10.000 e ciò fino all'entrata in vigore del piano regolatore generale alla cui formazione i comuni stessi sono obbligati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32.

Per le zone di cui al precedente comma coperte da bosco, ancorchè percorse dal fuoco, l'indice è ridotto a metri cubi 0,001 per metro quadrato.

Art. 4.

Nelle zone oggetto della salvaguardia di cui ai precedenti articoli può essere concesso, per le opere indispensabili alla conduzione agricola del fondo, un volume aggiuntivo rispetto a quello fissato dagli articoli stessi non superiore a metri cubi 0,07 per metro quadrato di area edificabile. Tale volume aggiuntivo non è ammesso nelle zone boschive, ancorchè percorse dal fuoco.

In caso di esigenze particolari legate a maggiore produttività o particolare coltura praticata dall'impresa agricola, potrà essere concesso un volume aggiuntivo superiore a quello previsto dal comma precedente, su delibera del consiglio comunale.

Il rilascio della concessione edilizia, su parere conforme degli ispettorati agrari provinciali, è condizionato alla qualifica di imprenditore agricolo singolo o associato, nonchè alla accertata corrispondenza delle opere da costruire alle esigenze della conduzione dell'impresa agricola.

Art. 5.

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all'emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco e per il periodo suddetto il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Le sospensioni previste dai commi precedenti non possono essere protratte oltre cinque anni dalla data della deliberazione comunale di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani regolatori generali e ai piani particolareggiati adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorchè i termini di salvaguardia previsti dalle precedenti disposizioni di legge siano già scaduti.

Art. 6.

L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze o delle concessioni edilizie in contrasto con le norme della legge stessa, salvo che i lavori siano già stati iniziati e che i medesimi vengano completati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Agli effetti di cui sopra concretano l'inizio dei lavori l'impianto del cantiere e la esecuzione di opere effettivamente volte alla realizzazione della costruzione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1977.

(10425)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. **25.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1974 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1977)

(*Omissis*).

(10426)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. **26.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1975 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1977)

(*Omissis*).

(10427)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **27.**

Finanziamento regionale per lavori ancora da appaltare, relativi ad opere di edilizia scolastica comprese in programmi statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per completare le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni, ed agli articoli 12 e 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la Regione può concedere ai comuni, alle province ed agli altri enti obbligati contributi in conto capitale nella misura del cento per cento della spesa occorrente per:

1) consentire l'aggiornamento dei prezzi di lavori il cui appalto, disposto dopo l'adozione del formale provvedimento di concessione del finanziamento statale, non è stato aggiudicato per diserzione delle relative gare, esperite prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) eseguire in conformità al progetto generale nuovi lotti di opere per le quali sono già stati realizzati lotti funzionali.

Qualora gli enti obbligati dovessero usufruire di finanziamenti integrativi statali, i contributi regionali di cui al precedente comma saranno concessi nella misura necessaria a coprire il fabbisogno residuo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati trasmettono alla Regione, per il tramite del competente assessorato ai lavori pubblici, le richieste di concessione del contributo regionale specificando i tipi di intervento di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma ed i relativi fabbisogni di spesa.

Art. 2.

Il programma di utilizzazione dei fondi, approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, determina la ripartizione per provincia della somma da destinare agli interventi di cui al precedente art. 1.

Per la programmazione degli interventi di cui al citato art. 1 si applicano le procedure indicate all'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1976, n. 59.

Art. 3.

Gli enti interessati, in relazione agli interventi di cui al punto 1) dell'art. 1, predispongono perizia suppletiva a prezzi aggiornati comprendente, tra l'altro, la indicazione dei lavori assistiti da contributo statale.

Per i lavori di completamento di cui al punto 2) gli enti predispongono il relativo progetto stralcio in conformità al progetto generale.

Il presidente della giunta regionale, in esecuzione del programma approvato, concede il contributo ed impegna la relativa spesa.

Art. 4.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

La spesa stessa sarà iscritta al cap. 21798 che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: « Finanziamento regionale a favore dei comuni, province ed altri enti obbligati per l'esecuzione di lavori ancora da appaltare, relativi ad opere di edilizia scolastica comprese in programmi statali ».

Ai fini della gestione di cassa al suindicato cap. 21798 è altresì attribuita una dotazione di lire 350 milioni.

All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente di lire 700 milioni e di lire 350 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 22682 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

Nel bilancio pluriennale al progetto « Scuola - edilizia scolastica » codice 2001, anno 1977, vengono apportate le variazioni conseguenti alla applicazione delle norme di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 luglio 1977.

(10428)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1977, n. **28.**

Disposizioni concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 34 del 14 luglio 1976, scadrà il 30 aprile 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1977, n. **29.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 20 febbraio 1974, n. 17 e 17 agosto 1974, n. 42, recanti norme sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42, è sostituito dal seguente:

« La Regione corrisponde agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nell'intervallo di tempo occorrente alla definitiva liquidazione della pensione stessa, un acconto mensile che è determinato sulla base dei servizi utili, cumulabili o ricongiungibili o riscattati, accertati mediante regolari certificati di prestazione, secondo l'ordinamento delle predette casse pensioni fino al novanta per cento dell'importo della pensione presumibilmente dovuta. Le suddette casse pensioni provvedono al rimborso alla Regione sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.

Qualora la misura dell'acconto di cui al precedente comma risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalle casse facenti parte degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si provvede al recupero delle maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva stessa ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 42, è sostituito dal seguente.

« Agli impiegati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla indennità premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) e dell'Ente nazionale previdenza e assistenza degli impiegati statali (E.N.P.A.S.), la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da recuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'istituto e l'ente predetti, con rilascio da parte degli aventi diritto di regolare procura notarile a favore della Regione pari all'ottanta per cento del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'ottanta per cento per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato ».

Art. 3.

Al personale inquadrato nei ruoli organici, proveniente da enti disciolti, che cessi o sia cessato dal servizio e, in caso di decesso, alla vedova o, in mancanza anche di quest'ultima, agli orfani minorenni è concessa, a carico del bilancio regionale, una indennità supplementare di fine servizio.

Il diritto alla indennità supplementare di fine servizio si stabilisce tenendo conto e dei servizi prestati alle dipendenze dell'ente di provenienza che non siano stati riscattati ai fini delle indennità premio di servizio dell'I.N.A.D.E.L. e di quelli utili resi con iscrizione all'I.N.A.D.E.L. stesso o riscattati.

La misura di detta indennità supplementare di fine servizio si determina per la totalità dei servizi valutabili in base alle norme dell'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. ed il relativo importo è ripartito in quote proporzionali alla durata dei servizi scissi nel modo indicato dal comma precedente, considerando le durate dei servizi stessi espresse in mesi e trascurando le frazioni di mese.

L'indennità supplementare di fine servizio è corrisposta per la sola quota proporzionale alla durata del servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza che non risulti riscattato ed in misura pari al settanta per cento del corrispondente importo. Da detta quota di indennità supplementare di fine servizio sono dedotte le somme già corrisposte o da corrispondere direttamente dall'ente di provenienza o tramite la Regione a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominate. Nei casi in cui il servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza sia stato solo in parte riscattato ai fini dell'indennità premio di servizio dell'I.N.A.D.E.L., è dedotta la sola quota di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata, già corrisposta o da corrispondere, proporzionale alla durata del servizio non riscattato.

Al personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli organici provenienti dai disciolti enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica è data facoltà di chiedere la restituzione delle somme accantonate, per i servizi resi presso gli enti di provenienza, a titolo di indennità di anzianità o di licenziamento o comunque denominata e versate all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sempre che il personale stesso abbia chiesto il riscatto dei servizi all'I.N.A.D.E.L. ai fini dell'indennità premio servizio.

Al personale collocato o da collocare a riposo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge statale 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, qualora non consegua il diritto alla indennità premio di fine servizio a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, la Regione corrisponde direttamente l'indennità suddetta, con le stesse modalità vigenti presso l'anzidetto Istituto, prendendo, però, a base per il calcolo, soltanto l'anzianità convenzionale di sette o dieci anni prevista dall'art. 3 della precitata legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 4.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1974, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale regionale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1973, n. 21, è iscritto:

ai fini del trattamento pensionistico alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.);

ai fini del trattamento di fine servizio o buonuscita all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.).

I dipendenti dei cessati enti "Gioventù Italiana" (G.I.) e "Opera nazionale maternità e infanzia" (O.N.M.I.) trasferiti alla Regione ai sensi rispettivamente della legge 18 novembre 1975, n. 764 e della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono iscritti ai fini della erogazione dell'assistenza sanitaria, all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

Le modalità di iscrizione, il diritto ai trattamenti di quiescenza e di previdenza ed alle prestazioni sanitarie, la forma di essi, la loro misura, nonchè i criteri di corresponsione e di erogazione dei trattamenti e prestazioni predette si stabiliscono in base alle norme vigenti per ciascun istituto ed ente ».

Art. 5.

La maggiore spesa derivante per l'anno 1977 dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge rientra nello stanziamento iscritto al cap. 10302 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il recupero della maggiore spesa di cui al comma precedente sarà introitato sul corrispondente capitolo di entrata n. 6003.

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, che si determina in L. 300.000.000 per l'anno 1977, è iscritta nell'apposito cap. 10328 che si istituisce nel bilancio medesimo con la seguente denominazione: «Spesa per la corresponsione dell'indennità supplementare di fine servizio».

Alla suddetta spesa di L. 300.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12688 dello stesso bilancio (elenco n. 2, partita n. 9).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1977, n. 30.

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 1304 del 14 settembre 1976.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 17, il decreto del presidente della giunta regionale n. 1304 del 14 settembre 1976 concernente il prelevamento della somma di lire 50 milioni dal cap. 17.27.52 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 per la corrispondente iscrizione della somma stessa nel cap. 11.04.05 del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1977, n. 31.

Elenco selvaggina e disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1977-78.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della fauna selvatica, è istituito il regime di caccia controllata gratuita per i titolari di licenza di caccia su tutto il territorio della Regione con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.

Art. 2.

L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:

A) Selvaggina stanziale:

1) mammiferi: capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, volpe;

2) uccelli: coturnice, fagiano comune, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, pernice rossa, starna e taccola.

B) Selvaggina migratoria:

alaudidi (gli), averle (le), beccafico, cesena, colombaccio, colombella, fringuello, frosone, passeri (i), peppola, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora;

palmipedi: alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, marangone, marzaiola, mestolone, morette (le), moriglione, oche (le);

trampolieri: albastrello, beccaccia, beccaccino, chiurli (i), combattente, croccolone, frullino, gallinella d'acqua, pavoncella, pettegola, pittime (le), pivieri (i), porciglione, totano, voltolino.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può decretare inclusioni od esclusioni di specie di selvaggina.

Art. 3.

Per poter esercitare la caccia sul territorio regionale, il cacciatore dovrà essere munito, oltreché dei documenti previsti dalle vigenti leggi, dell'apposito tesserino nominativo regionale, predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato al costo di L. 300.

Per nessuna ragione ed a qualunque titolo è ammesso il rilascio del tesserino:

a) a titolo gratuito;

b) ad un costo diverso da quello fissato dalla presente legge;

c) al di fuori, anche indirettamente, dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie legalmente riconosciute.

Le associazioni che non ottemperano all'obbligo della distribuzione diretta del tesserino sono escluse dal beneficio del contributo di cui al successivo art. 14.

Il tesserino è strettamente personale e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) le giornate di caccia;

b) le norme per l'uso;

c) le eventuali regioni nelle quali è considerato valido e condizioni di validità.

Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:

1) il cacciatore dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia e della ricevuta di versamento della tassa annuale. Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso.

In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sul libretto di riconoscimento del porto d'armi;

2) il cacciatore ha l'obbligo di annullare mediante perforazione chiaramente visibile la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.

Art. 4.

I cacciatori non residenti nel Lazio possono ottenere il rilascio del tesserino solo se in possesso e dietro presentazione del tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto.

Il cacciatore non residente nel Lazio in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per il Lazio.

Il cacciatore ha l'obbligo di annullare mediante perforazione chiaramente visibile la data del giorno prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio, su entrambi i tesserini.

Le giornate di caccia effettuate in altra Regione sono considerate compiute nel territorio della regione Lazio.

Art. 5.

L'esercizio della caccia è consentito dal 28 agosto 1977 al 1° gennaio 1978, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere, tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato salvo le seguenti eccezioni:

1) la caccia alla coturnice è consentita dal 9 ottobre 1977;

2) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1977;

3) la caccia al cinghiale, al maschio del cervo e del daino, è consentita dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio dell'anno successivo nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori annuali;

4) la caccia al fringuello, germano e folaga è consentita fino al 28 febbraio 1978; quella al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi e passeri nonché ai palmipedi (escluso folaga e germano) e trampolieri di cui all'art. 2, lettera *B*), fino al 31 marzo 1978;

5) è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di vietare o limitare l'esercizio della caccia vagante, anche con l'uso del cane, dal 2 gennaio al 31 marzo 1978. L'accesso e l'allontanamento definitivo dagli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico;

6) l'esercizio della caccia a cavallo con l'ausilio dei cani, previo espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco, potrà essere autorizzato dal presidente della giunta regionale, unicamente alla volpe, dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo dell'anno successivo;

7) è vietato esercitare la caccia, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale. E' del pari vietata la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore;

8) è vietato l'uso di fucile a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro dodici, di tutte le armi ad aria compressa o a gas, nonchè della carabina calibro 22;

9) il 1° novembre 1977, martedì, è considerata giornata venatoria allo scopo di consentire la tradizionale apertura della caccia al cinghiale (come previsto dalla legge 5 giugno 1939, n. 1016, modificata dalla legge 2 agosto 1967, n. 799).

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può apportare variazioni, per comprovate esigenze, ai tempi ed ai modi di caccia previsti nel presente articolo.

Art. 6.

A ciascun titolare di licenza di caccia è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di non più di un capo di: capriolo, cervo, daino e di non più di tre capi complessivi di: fagiano comune, coturnice, lepre comune, pernice rossa e starna, di cui una sola lepre e non più di due starne, coturnici o pernici rosse.

Art. 7.

Le limitazioni di tempo di cui alla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art. 8.

Su tutto il territorio è vietato l'uso dei bocconi avvelenati.

Art. 9.

I comitati provinciali della caccia possono autorizzare la costituzione di speciali zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia purché tali zone:

a) non pregiudichino l'ambiente e gli equilibri naturali esistenti sui territori sui quali vengono costituite;

b) non superino in ciascuna provincia una superficie complessiva di 450 ettari e ciascuna non risulti superiore a 300 ettari;

c) distino almeno 500 metri da riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione;

d) siano affidate in gestione all'associazione venatoria riconosciuta che ne abbia fatto richiesta.

In tali zone oltre all'addestramento dei cani, possono essere sempre effettuate gare con selvatico abbattuto, purché tali selvatici risultino provenienti da centri di allevamento.

Art. 10.

Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonché per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire, per la stagione venatoria 1977-78, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria.

Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 o ad ettari 3.000 nelle zone di alta montagna ovvero se destinate alla protezione della coturnice. Dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, secondo comma, del vigente testo unico sulla caccia.

Art. 11.

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza alla applicazione della presente legge, a norma degli articoli 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate ed a determinate specie, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 13.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, adeguano entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il calendario venatorio della provincia relativo alla intera annata venatoria.

Art. 14.

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali e al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna, zona di ripopolamento, cattura, ecc.) è autorizzata, per l'anno 1977, una spesa di L. 100.000.000.

Detta spesa è iscritta, nella competenza al cap. 12244 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977, denominato: « Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia ed alle associazioni venatorie al fine di assicurare una efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali in regime di caccia controllata ».

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore delle associazioni venatorie, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Tale ripartizione viene effettuata dalla giunta stessa in relazione:

a) alle attività promosse per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge;

b) ai servizi accertati di vigilanza effettuati dalle guardie volontarie anche in collaborazione con i comitati provinciali della caccia;

c) al numero dei tesserini venatori rilasciati direttamente ai cacciatori dalle associazioni stesse.

All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 dello stanziamento di competenza del cap. 22682 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

La partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio stesso è ridotta di L. 100.000.000.

Nel bilancio pluriennale, al progetto « Ambiente, ecologia, protezione fauna » codice 0106 viene iscritta per l'anno 1977 la somma di L. 100.000.000, in corrispondenza del cap. 12244.

Nel contempo viene ridotta di L. 100.000.000, l'iscrizione in corrispondenza del cap. 22682 (parte), per l'anno 1977, del progetto « Amministrazione generale - investimenti ed attività finanziarie » codice 2307.

Art. 15.

La presente legge regionale, stante l'imminente apertura della stagione venatoria, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 luglio 1977.

(10429)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1977, n. 23.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Melito di Porto Salvo e di Roghudi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 2 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune di Roghudi è assegnata la parte del territorio del comune di Melito di Porto Salvo risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge, al fine di consentire al comune di Roghudi, il cui territorio non assicura condizioni geologiche di stabilità, di avvalersi, in esecuzione della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, del territorio ad esso aggregato.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Melito di Porto Salvo e di Roghudi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 26 agosto 1977

FERRARA

Relazione descrittiva

Il confine della nuova circoscrizione comunale di Roghudi corre ad ovest da marina a montagna nell'attuale territorio di Melito di Porto Salvo a partire dalla mezzeria del ponte sulla fiumara Annà della superstrada Jonica n. 106 e segue, salendo di quota, l'asse del letto del torrente fino allo sbocco della stradella vicinale Menza.

A nord il confine segue quindi questa stradella vicinale fino all'incrocio col vallone Serrotondo.

A est il nuovo confine corre verso marina lungo il fondo di tale vallone fino ad incontrare il lembo lato monte dell'area di rispetto del nuovo cimitero di Melito di Porto Salvo (e cioè a mq 200 dallo spigolo lato Melito dell'impianto), segue tale lembo fino ad incontrare il ciglio del costone che alla quota di circa 35 m s.l.m. corre all'incirca perpendicolarmente all'asse della superstrada n. 106 parallelo al muro di cinta del cimitero alla distanza di m 50 da questo.

A sud il confine segue infine la superstrada Jonica n. 106 fino alla mezzeria del ponte sul torrente Annà.

La zona da aggregare comprende la parte del foglio n. 28 del catasto terreni del comune di Melito di Porto Salvo fino alla stradella vicinale Menza, il foglio catastale n. 34 ed infine la parte del foglio catastale n. 35 compresa tra il vallone Serrotondo ed il bordo sinistro del foglio.

La zona ha una superficie complessiva di circa Ha 200, mentre l'area da urbanizzare per le sole residenze — indicata nell'indagine fatta eseguire dall'amministrazione comunale di Roghudi — misura una superficie di circa 27 Ha ed è ovviamente compresa nella nuova circoscrizione.

(*Omissis*).

(10551)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772760)